

La tassazione degli utili del trust nel 2017 alla luce delle recenti novità

di Ennio Vial

Introduzione

Nel presente intervento esamineremo il regime di tassazione degli utili societari in capo ad un trust alla luce delle evoluzioni normative del 2017.

Due, in particolare, sono le novità significative che dobbiamo ricordare:

- da un lato la riduzione dell'aliquota Ires dal 27,5% al 24% a partire dal 2017;
- dall'altro l'introduzione dell'IRI per le società di persone e gli imprenditori individuali.

Le considerazioni che verranno svolte in questo contributo costituiscono un esercizio fiscale. Va ricordato, infatti, che il trust per essere opponibile ai terzi deve perseguire determinate finalità e, quanto meno sotto il profilo fiscale, deve essere assente un potere invasivo sul trustee ad opera del disponente o dei beneficiari, pena l'interposizione fiscale dell'istituto.

Inoltre, gli esempi verranno curati presupponendo che si tratti di un trust opaco. Ciò, in quanto si tratta della casistica di trust più diffusa.

Ricordiamo, infine, che a volte parleremo in modo semplicistico di tassazione fino al 2016 e di tassazione dal 2017. E' evidente che la riduzione ires al 24% dal 2017 avrà effetti sui dividendi distribuiti a partire dal 2018¹.

Il trust fiscalmente opaco o trasparente

La fiscalità diretta del trust è stata disciplinata dalla L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria per il 2007) che ha introdotto per la prima volta una disciplina ai fini delle imposte sui redditi del trust con i commi da 74 a 76 dell'articolo 1.

All'intervento normativo sono seguite la C.M. n. 48/E/2007 e la C.M. n. 3/E/2008, diramate dall'Agenzia delle Entrate, con cui sono stati forniti i primi chiarimenti ufficiali.

L'art. 1 c. 74 L. 296/2006 ha inserito il trust tra gli enti commerciali e non commerciali nell'ambito dei soggetti che scontano l'Ires di cui all'art. 73 del Tuir.

Il legislatore ha previsto quale regola generale che i redditi del trust dovranno essere tassati in capo al trust personificato che, a seconda dei casi, verrà qualificato

¹ E' ragionevole attendersi, infatti, che i dividendi relativi ad utili maturati fino al 2016 continueranno a concorrere alla base imponibile per il 49,72% del loro ammontare in quanto generati da una tassazione al 27,5%.

come ente commerciale o ente non commerciale.

Queste indicazioni, tuttavia, valgono solamente nel caso del trust in cui i beneficiari del reddito non risultano identificabili. Diversamente, nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati ed abbiano un diritto soggettivo alla percezione dei frutti, l'ultimo periodo inserito nell'art. 73 c. 2 stabilisce che i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso a questi ultimi in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali².

In sostanza, i redditi del trust sono imputati per trasparenza ai beneficiari del reddito solamente se questi sono individuati.

La C.M. 48/E/2007 ha precisato che per la trasparenza, il beneficiario non solo deve essere puntualmente individuato, ma deve risultare titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.

Di fatto, pertanto, la discrezionalità del trustee esclude di per sé ogni diritto soggettivo del beneficiario a percepire un reddito, per cui un trust del genere risulterebbe per definizione opaco.

L'Agenzia delle Entrate con R.M. 425/E/2008 ha ulteriormente precisato che un trust deve essere considerato opaco quando spetta un potere discrezionale al trustee in ordine alla distribuzione del reddito ai beneficiari.

La riduzione dell'IRES al 24%

L'imposta sul reddito delle società è stata ridotta dal 27,5% al 24% a partire dal 2017 ad opera dell'art. 1 c. 61 L. 208/2015.

La riduzione non sarà priva di conseguenze fiscali.

Come accadde nel 2008 a seguito della riduzione dell'Ires dal 33% al 27,5%, in relazione al livello impositivo dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche, ci si attende un incremento della base imponibile, che ora si attesta sul 49.72%.³.

L'invarianza è imposta dall'art. 1 co. 64 L. 208/2015. Come poc'anzi anticipato, non siamo nuovi a questo tipo di ritocchi. Basti pensare al D.M. 2.4.2008, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in occasione del decremento dell'IRES dal 33% al 27,5%.

² È appena il caso di rilevare come ai fini della trasparenza del trust si abbia riguardo solamente ai beneficiari del reddito e non anche ai beneficiari del fondo in trust che assumono rilievo esclusivamente in relazione alla determinazione dell'imposta di donazione.

³ L'incremento è finalizzato a mantenere invariato il carico fiscale complessivo tra società e socio in modo da livellarlo al 43%.

Si veda, al riguardo, la successiva Tabella n. 1.

Tabella n. 1 - tassazione complessiva società e socio con IRES al 27,5%

società di capitali	
reddito	100,00
ires 27,5%	27,50
utile netto distribuibile	72,50
persona fisica	
dividendo percepito	72,50
quota imponibile 49,72%	36,05
irpef 43%	15,50
utile netto	57,00
tassazione complessiva	43,00

Come si evince dalla precedente tabella, il livello impositivo complessivo (società e socio) è il 43%.

La rideterminazione della quota della base imponibile dei dividendi ad opera di un prossimo Decreto, dovrebbe sancire la nuova proporzione pari al 58.14% circa, e deve essere determinata come indicato nella successiva Tabella n. 2 che affronta il caso della riduzione IRES al 24%.

Tabella n. 2 - tassazione complessiva società e socio con ires al 24%

società di capitali	
reddito	100,00
ires 24%	24,00
utile netto distribuibile	76,00
persona fisica	
dividendo percepito	76,00
quota imponibile 58,14%	44,19
irpef 43%	19,00
utile netto	57,00
tassazione complessiva	43,002

La tassazione dei dividendi percepiti dal Trust socio di società di capitali

A seguito delle modifiche apportate all'art. 4 c. 1 lett. q D.Lgs. 344/2003, la quota imponibile dei dividendi percepiti dai trust assimilati a enti non commerciali è passata, a partire dal 2014, dal 5% al 77,74%.

Ad oggi, tale quota di imponibilità non è ancora stata modificata a seguito della recente riduzione dell'ires, tuttavia il comma 64 dell'art. 1 L. 208/2015 prevede che anche la predetta percentuale debba essere adeguata.

Come tale adeguamento debba avvenire, non risulta chiaro.

I conteggi poc'anzi eseguiti per le persone fisiche risultano più agevoli in quanto presuppongono l'invarianza dell'irpef al 43% (imposta del socio) al variare dell'ires. Nel caso del trust, invece, la variazione dell'ires altera sia la tassazione della società che quella del socio.

Alla luce di questo principio, non è agevole determinare la nuova aliquota che dovrebbe variare anche per gli utili che hanno già scontato il 27,5%.⁴

Si veda la successiva tabella n. 3 dove vengono svolte alcune riflessioni.

Tabella n. 3 - possibile evoluzione della tassazione dei trust

	ires 24% sia società che trust	ires 27,5% società ires 24% trust	ires 27,5% sia società che trust
società di capitali	dopo		prima
reddito	1.315,79	1.315,79	1.315,79
ires 24% o 27,5%	315,79	361,84	361,84
utile distribuibile	1.000,00	953,95	953,95
ritenuta	-	-	-
dividendo	1.000,00	953,95	953,95
trust opaco			
dividendo percepito	1.000,00	953,95	953,95
imponibile	100%	89,10%	77,74%
	1.000,00	849,97	741,60
ires 24% o 27,5%	240,00	203,99	203,94
tassazione complessiva	42,24%	43,00%	43,00%

⁴ Ricordiamo ancora una volta che se il trust è fiscalmente opaco, non vi sarà alcun ulteriore prelievo fiscale sui frutti al momento in cui il trustee, nell'esercizio della sua discrezionalità, decide di attribuirli ai beneficiari.

Nella precedente tabella abbiamo ipotizzato un reddito imponibile della società capitali (che per semplicità poniamo uguale all'utile civilistico ante imposte) di 1.315,79 euro.

La colonna a destra rappresenta la situazione ante modifica dell'aliquota ires. Sia la società che il trust hanno una aliquota ires pari al 27,5% ed il carico fiscale complessivo è del 43%.

Nella colonna intermedia si determina la base imponibile dei dividendi in capo al trust che, in caso di tassazione della società al 27,5% e del trust al 24%, determina un carico fiscale complessivo del 43%.

La quota imponibile dei dividendi percepiti dall'ente non commerciale dovrebbe attestarsi sul 89,1%.

Chi scrive ritiene incongruo un simile aumento, atteso che penalizzerebbe eccessivamente il trust trasparente dove il beneficiario potrebbe arrivare a pagare l'irpef del 43% sull'89,1% determinando un carico fiscale complessivo ben superiore al 43%.

Inoltre, la situazione del trust opaco non è pienamente assimilabile alla detenzione diretta delle quote, atteso che il beneficiario non vanta un diritto soggettivo alla percezione dei frutti.

Del resto, passando alla prima casistica della colonna a sinistra, dove sia il trust che la società di capitali pagano il 24%, si otterrebbe l'effetto paradossale per cui nemmeno una base imponibile del 100% dei dividendi porterebbe alla tassazione complessiva del 43%.

Chi scrive ritiene quindi di utilizzare la base imponibile del 77,74% in attesa di una riorganizzazione più significativa della disciplina. Vediamo il nuovo carico fiscale in capo all'ente trust nella tabella successiva.⁵

⁵ Tra l'altro, quand'anche emergessero soluzioni differenti, le differenze non risulterebbero sostanziali.

Tabella n. 4 – auspicata evoluzione della tassazione dei trust

	ires 24%	ires 27,5%
società di capitali	dopo	prima
reddito	1.315,79	1.315,79
ires 24% o 27,5%	315,79	361,84
utile distribuibile	1.000,00	953,95
ritenuta	-	-
dividendo	1.000,00	953,95
trust opaco		
dividendo percepito	1.000,00	953,95
imponibile	77,74%	77,74%
	777,40	741,60
Ires 24%	186,58	203,94
tassazione complessiva	38,18%	43,00%

Commentiamo la tabella n. 4. Applicando la nuova aliquota Ires pari al 24% sul reddito della società, otteniamo che utile post imposte distribuibile ai soci come dividendo pari a 1.000.

Nella colonna di destra, dove si evidenzia l'Ires al 27,5%, ovviamente il dividendo distribuibile è leggermente inferiore a quello che si ottiene con la colonna di sinistra dove l'Ires è al 24%.

Dal confronto tra la situazione con l'Ires al 27,5% e quella a partire dal 2017 con l'Ires al 24 %, emerge che la tassazione complessiva che prima si attestava al 43%, ora scenderebbe al 38,18%.

All'epoca, l'innalzamento della quota imponibile dei dividendi del trust al 77,74% era finalizzata a creare lo stesso carico tributario che si aveva in caso di percezione diretta degli stessi da parte della persona fisica, assumendo che l'Irpef applicabile fosse al 43%.

La riduzione dell'Ires al 24% attualmente, determina in ipotesi di trust opaco un risparmio fiscale di quasi 5 punti percentuali rispetto al passato. Le considerazioni, ovviamente, cambiano se il dividendo viene percepito direttamente dalla persona fisica.

Si veda, al riguardo, la successiva tabella nr. 5 dove si accosta al regime impositivo connesso all'Ires del 27,5% al nuovo regime impositivo derivante dalla riduzione dell'Ires al 24%.

Tabella 5 – tassazione IRES e IRPEF

	ires 24%	ires 27,5%
società di capitali		
reddito	1.315,79	1.315,79
ires 24%	315,79	361,84
utile distribuibile	1.000,00	953,95
ritenuta	-	-
dividendo	1.000,00	953,95
persona fisica		
dividendo percepito	1.000,00	953,95
imponibile 58,14% o 49,72%	581,40 ⁶	474,30 ⁷
irpef 43%	250,00	203,95
tassazione complessiva	43,00%	43,00%

Come emerge chiaramente dalla tabella, il livello impositivo dei dividendi con l'adeguamento della base imponibile dal 49,72% al 58,14% che dovrebbe avvenire con un Decreto di prossima emanazione, resta il medesimo, pari cioè al 43% (rimandiamo alle tabelle 1 e 2 per maggiori approfondimenti).

⁶ La base imponibile è il 58,14%.

⁷ La base imponibile è 49,72%.

La tassazione della società di persone detenute dal trust

Esaminiamo a questo punto il caso della tassazione degli utili di una società di persone detenuta da un trust. Per comodità ipotizziamo che la quota della società di persone sia detenuta dal trust in modo totalitario; inoltre, per omogenizzare l'esempio con quello delle società di capitali, al fine di renderlo raffrontabile, ipotizziamo che l'utile civilistico ed il reddito imponibile della società coincidano e siano pari a 1.315,79 euro. Si veda la successiva tabella nr. 6

Tabella 6 – tassazione della società di persone e del trust

	ires 24%	ires 27,5%
società di persone	dopo	prima
Reddito	1.315,7 9	1.315,79
Ires	-	-
utile distribuibile	1.315,7 9	1.315,79
Ritenuta	-	-
Prelevamento	1.315,7 9	1.315,79
trust opaco		
Prelevamento	1.315,7 9	1.315,79
imponibile per trasparenza a prescindere dal prelevamento	1.315,7 9	1.315,79
Ires 24%	315,79	361,84
tassazione complessiva	24,00 %	27,50%

Dalla tabella emerge che il reddito viene imputato per trasparenza al trust opaco, che deve dichiararlo nel suo quadro RH. È appena il caso di ricordare che

l'imputazione per trasparenza avviene a prescindere dall'effettivo prelevamento che

potrebbe anche non avvenire⁸.

Il citato reddito imponibile scontrerà l'ires al 27,5% fino al 2016 e al 24% a partire dal 2017.

La tassazione complessiva pertanto, scenderà dal 27,5% al 24% come emerge chiaramente dall'ultimo rigo della tabella 6. Il prelevamento degli utili da parte del socio trust non sarà assoggettato a tassazione in quanto già intervenuta la precedente tassazione per trasparenza.

La successiva tabella nr. 7 raffronta il livello complessivo di tassazione (società + socio trust) in ipotesi di società di capitali e società di persone, distinguendo la situazione fino al 2016 e quella dal 2017.

Emerge da subito una profonda discrasia tra la tassazione in ipotesi di società di capitali, che il legislatore ha voluto equiparare in ipotesi a persona fisica, rispetto alla tassazione che emerge in presenza di società di persone.

Entrambi i livelli impositivi scendono e si assottiglia anche il gap. La detenzione di quote in un società di persone, risulta, da un punto di vista meramente fiscale, molto più conveniente.

Tabella 7 – tassazione società di capitali e società di persone a confronto

	Dal 01/01/2017	Fino al 31/12/2016
tassazione complessiva società di capitali	38,18%	43,00%
tassazione complessiva società di persone	24,00%	27,50%
Differenza	14,18 %	15,50 %

Quale sia il carico fiscale complessivo in ipotesi di detenzione di una quota in una società di persona da parte di una persona fisica è evidenziato, invece, nella successiva tabella nr. 8.

La tabella n.8 propone, infatti, il caso di detenzione di quote in società di persone da parte di una persona fisica soggetta all'irpef marginale del 43%. Come si evince, la tassazione complessiva è in entrambi i casi il 43%, risultando chiaramente indifferente la riduzione dell'aliquota Ires al 24%.

⁸ I redditi delle società di persone scontano, così come previsto dal co.1 dell'art. 5 del Tuir, una tassazione in capo ai soci per trasparenza. "Art. 5 co.1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili."

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

**Tabella 8 – società di persone
detenuta da persone fisiche**

	ires 24%	ires 27,5%
società di persone		
reddito	1.315,79	1.315,79
ires	-	-
utile distribuibile	1.315,79	1.315,79
ritenuta	-	-
prelevamento	1.315,79	1.315,79
persona fisica		
prelevamento	1.315,79	1.315,79
imponibile per trasparenza a prescindere dal prelevamento	1.315,79	1.315,79
irpef 43%	565,79	565,79
tassazione complessiva	43,00%	43,00%

Queste considerazioni devono poi essere coordinate con l'introduzione dell'Iri ad opera dell'art. 1 cc. 547-553, L. 11.12.2016, n. 232 che interessa le società di persone e gli imprenditori individuali.⁹

L'effetto della nuova IRI

La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) all'art. 1, cc. 547-553, ha introdotto, per le imprese soggette ad IRPEF e limitatamente al reddito imprenditoriale, la possibilità di optare per la tassazione ad aliquota fissa che finora ha contraddistinto solo i soggetti "ires".

La Legge di Stabilità 2017 ha, infatti, introdotto il nuovo articolo 55-bis del TUIR, il quale stabilisce che il reddito di impresa degli imprenditori individuali e delle s.n.c. e s.a.s. in regime di contabilità ordinaria, può essere escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'art. 77 (ossia con l'aliquota IRES pari al 24% a partire dall'1 gennaio 2017).

⁹ Esula dalla nostra analisi la casistica dell'impresa individuale all'interno del trust in quanto fattispecie del tutto marginale nella prassi operativa.

Tale possibilità è concessa tramite una specifica opzione che ha una durata pari a 5 periodi di imposta, rinnovabile, e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo di imposta cui la dichiarazione è riferita (art. 55-bis, comma 4, ultimo periodo).

Imprenditori e società di persone potranno optare per l'applicazione della nuova Imposta a prescindere da qualsiasi parametro dimensionale: il nuovo regime è fruibile anche da soggetti che, per loro natura, sono ammessi al regime di contabilità semplificata.

Di fatto, quindi, l'impresa che opta per la nuova tassazione forfettaria, subisce un prelievo fiscale immediato più basso rispetto a quello che subirebbe la persona fisica con aliquota Irpef superiore al 23%.

Solo successivamente, l'imprenditore scontrerà la tassazione irpef al momento del prelevamento degli utili su cui ha già in precedenza scontato l'Iri. È poi in questo momento che dal reddito di impresa verranno ammesse in deduzione tali somme prelevate, nei limiti del reddito del periodo di imposta e dei periodi di imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi di imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

In sostanza, il reddito di impresa che non viene utilizzato/prelevato dall'imprenditore, essendo così reinvestito nella "ditta/società" scontrerà, dal 2017 (in Unico 2018), la tassazione al 24%; successivamente, le somme prelevate dall'imprenditore o dal socio saranno imponibili con le ordinarie aliquote IRPEF in capo ai soggetti "percettori" (art. 55-bis, c. 3) ma deducibili in sede di determinazione del reddito di impresa di quell'anno.

Quando l'imprenditore individuale o i soci della società personale prelevano le somme già assoggettate ad IRI dai conti dell'impresa o della società, queste somme avranno natura di reddito di impresa e concorreranno a formare integralmente il reddito personale.

Precisiamo, infine, che le somme prelevate, non seguono ovviamente le regole dei redditi di capitale (i dividendi di partecipazioni qualificate risultano ad oggi imponibili limitatamente al 49,72%), ma saranno tassate integralmente.

Dopo queste premesse simuliamo il conteggio della nuova imposta (IRI) in ipotesi di socio persona fisica di società di persone che ha optato per tale nuovo regime.

La successiva tabella nr. 9 illustra il regime impositivo ipotizzando sempre il classico reddito imponibile di 1.315,79 euro ed il prelevamento integrale di detto reddito.

Tabella 9 – la nuova IRI in ipotesi di socio persona fisica

	ires 24%
società di persone	
reddito	1.31 5,79
IRI 24%	31 5,79
utile distribuibile	1.31 5,79
ritenuta	-
prelevamento	1.31 5,79
deduzione fiscale	- 1.315,79
risparmio IRI	- 315,79
persona fisica	
prelevamento	1.31 5,79
imponibile per trasparenza a prescindere dal prelevamento	1.31 5,79
irpef 43%	56 5,79
tassazione complessiva	43,00%

Dalla precedente tabella emerge che il reddito, pur se determinato da una società di persone, sconta l'iri al 24%. Lo stesso viene assoggettato al medesimo livello impositivo della tassazione prevista in capo alle società di capitali.

Ipotizziamo, ora, che l'utile distribuibile sia pari al reddito imponibile (si tratta a ben vedere di un'ipotesi semplificatrici che non tiene conto delle riprese fiscali in aumento e non tiene nemmeno conto (come riteniamo dovrebbe essere) delle altre imposte dovute non deducibili dovute dalle società di persone. Si pensi al caso classico dell'IRAP che ovviamente riduce il reddito distribuibile e, riteniamo, probabilmente anche la stessa IRI).

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Avendo ipotizzato che l'utile distribuibile coincida con il reddito imponibile, la conseguenza è che i soci preleveranno l'intero importo.

La disciplina della nuova IRI prevede che tale prelevamento risulti ordinariamente tassato in capo al socio e quindi, nel nostro caso, ai fini Irpef. Nella parte inferiore della tabella emerge, quindi, un Irpef del 43% calcolata su importo di 1.315,79 euro pari, quindi, a euro 565,79.

Come sopra anticipato, si deve tener conto che la disciplina della nuova imposta prevede che il prelevamento risulti deducibile in capo alla società. Tale deduzione fiscale, di ammontare pari al reddito precedentemente assoggettato a IRI, determinerà un corrispondente risparmio di imposta sempre pari al 24% del suddetto importo.

Da ciò possiamo desumerne che, nel rispetto delle ipotesi semplificatrici proposte, il carico fiscale complessivo sarà sostanzialmente l'Irpef al 43% o con le aliquote marginali, in capo alla persona fisica.

Esaminiamo a questo punto l'ipotesi in cui la società di persone in contabilità ordinaria che opta per l'IRI sia detenuta dal socio trust. Si veda a riguardo la successiva tabella 10.

Tabella 10 – società soggetta ad IRI e socio trust

	ires 24%
società di persone	dopo
reddito	1.315,79
IRI 24%	315,79
utile distribuibile	1.315,79
ritenuta	-
prelevamento	1.315,79
deduzione fiscale	- 1.315,79
risparmio IRI	
trust opaco	
prelevamento	1.315,79
imponibile per trasparenza a prescindere dal prelevamento	1.315,79
ires 24%	315,79
tassazione complessiva	24,00%

Come si evince dalla tabella, la prima parte relativa alla società di persone non presenta alcuna differenza rispetto a quanto già visto nella tabella 9 ove si è esaminato il caso del socio persona fisica e l'iri dovuta viene recuperata attraverso un successivo risparmio di pari importo. La differenziazione interviene ovviamente in capo al trust in quanto il prelevamento sarà assoggettato all'aliquota d'imposta marginale del socio che nel ns. caso sarà pari al 24%.

Dal confronto con la precedente tabella n. 6, emerge che il carico fiscale è sostanzialmente lo stesso e non si ravvisa nemmeno alcuna dilazione nel pagamento delle imposte in quanto, a fronte del differimento dell'ires in capo al trust, che interverrebbe solo al momento del prelevamento, si contrappone il preventivo versamento dell'iri da parte della società di persone, peraltro con la medesima aliquota del 24%.

Nel caso del socio trust perde di interesse anche il fatto che le riprese fiscali in aumento risultano soggette definitivamente all'iri del 24%:

Ciò in quanto, se il 24% può essere ragionevolmente inferiore a qualsiasi aliquota Ipref marginale (tutte tranne la prima), lo stesso non può dirsi se il socio paga Ires, in quanto la misura dell'aliquota è identica.

Chiariamo con un esempio.

Si ipotizzi che una società di persone abbia un utile di bilancio di 100 e reddito imponibile di 110. In sostanza la società opera una variazione in aumento di 10. L'iri è dovuta nella misura di 26,40.

utile di bilancio	100,00
variaz.in aumento	10,00
reddito imponibile	110,00
IRI	26,40

La società ovviamente potrà distribuire al socio, solo l'utile di 100 (trascuriamo in questa sede l'iri e l'irap).

Il prelevamento di 100 determinerà un risparmio fiscale della società pari a 24 e una tassazione irpef del socio persona fisica pari a 43 (ossia il 43% di 100). Abbiamo ipotizzato l'aliquota marginale più alta.

L'effetto che ne consegue è che, se è pur vero che la società non avrà mai modo di recuperare l'iri pagata sulle riprese in aumento (ossia l'iri pagata su 10), è altrettanto vero che l'importo di 10 non verrà mai tassato a fini Irpef. E quindi il socio consegue il vantaggio di vedersi tassare in modo definitivo con aliquota *flat* del 24%.

Lo stesso principio vale in ipotesi di socio trust, solo che la perfetta coincidenza tra misura dell'Iri e dell'Ires per il trust opaco, esclude ogni profilo agevolativo.

27 febbraio 2017

Ennio Vial